



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Il Presidente

**IL PROTOCOLLO DI VENEZIA: UN GRAVE RISCHIO DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELLE PERSONE
VULNERABILI**

Pur avendo accolto subito con estrema perplessità il contenuto del Protocollo sulla gestione dei ricorsi avanti alla 'Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea' intervenuto il 6 marzo scorso tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Venezia, il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale esprime soltanto oggi un parere formale nell'esercizio del suo mandato, in quanto interessato dalle Istituzioni dello Stato cui sono state rivolte segnalazioni e richieste di intervento di diverse parti del mondo accademico, giudiziario e delle associazioni forensi.

A prescindere dai profili che attengono specificamente le questioni procedurali e professionali che esulano dalla competenza del Garante, colpiscono negativamente sia il tenore complessivo del documento, sia alcuni aspetti inaccettabili per la loro possibile interpretazione discriminatoria e, in un punto specifico del documento, per il rischio di violazione di diritti fondamentali della persona.

Il tenore complessivo rimanda l'idea di una certa svalutazione della materia trattata nella sezione specializzata, a dispetto, invece, della sua delicatezza e della stretta attinenza ai diritti umani: la scansione di tempistiche contenute e predefinite per la discussione dei ricorsi, la possibilità di ulteriori contrazioni in caso di ritardo superiore ai dieci minuti rispetto all'orario di convocazione (a prescindere da ogni giustificazione e come regola specifica per questo target di destinatari), la necessaria traduzione in italiano dei documenti della parte (inosservante delle prevedibili difficoltà economiche e di tempo dello straniero che li produce), l'esclusione dell'intervento del difensore nella conduzione dell'audizione del ricorrente, delineano uno scenario burocratico poco consono al tema oggetto di decisione e disegnato attorno a situazioni ritenute di scarsa rilevanza.

Il punto di maggiore e inaccettabile criticità, nella prospettiva di interesse del Garante, è tuttavia costituito dalla clausola prevista al numero 7 del Protocollo: l'obbligo del difensore di comunicare al Giudice le eventuali malattie infettive del suo assistito e di richiedere a quest'ultimo la produzione di un certificato che attesti l'assenza di pericolo di contagio.

Colpisce innanzitutto l'impostazione culturale che tale disposto sembra esprimere. Non solo, ma esso lede la tutela dei dati sensibili garantita dalla legge, il diritto alla riservatezza, il rispetto della dignità della persona.

Inoltre, a voler prescindere dall'interrogativo sulle sanzioni, processuali o di altra natura, conseguenti all'eventuale inosservanza dell'obbligo, di cui non si rinviene traccia nel testo del Protocollo, così come sui provvedimenti derivanti dalla comunicazione richiesta, altrettanto lasciati a una preoccupante indeterminazione, la disposizione viola, a parere del Garante Nazionale, il rapporto di fiducia intrinseco all'esercizio del diritto di difesa e si pone in insanabile



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

contrasto con i doveri di riservatezza e di segretezza riguardo a tutte le informazioni ricevute nello svolgimento del mandato difensivo, che il codice deontologico impone agli avvocati.

Infine, la norma genera una ingiustificabile disparità di trattamento, che rischia di assumere appunto connotati discriminatori: non risulta infatti che analoghe precauzioni siano disposte in tutti i procedimenti giudiziari e nei confronti di tutte le persone che vi partecipano.

Desta particolare perplessità la giustificazione resa sul punto nella nota esplicativa dell'Ordine degli Avvocati di Venezia (Prot. n.3362/2018): la prevalenza di 'esigenze di salute pubblica' su tutti i diritti della persona violati con la norma in discussione, di cui si riconosce nel testo soltanto quello alla 'privacy', viene legittimata con il richiamo del tutto improprio a fonti sovranazionali.

Le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della Convenzione di Oviedo citate nella nota, oltre ad afferire a materie del tutto diverse da quelle di cui si tratta (vita privata e familiare, libertà di pensiero, libertà di espressione, libertà di riunione e di associazione, diritti della persona riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina) ammettono esplicitamente e tassativamente la possibilità di restrizioni eccezionali e specifiche all'esercizio dei diritti, contemplate esclusivamente in forza di legge. Non di un Protocollo che indica regole meramente organizzative.